

MAGGI - STUDIO LEGALE

A cura di Avv. Michela Maggi

Avvocato in Milano e Dottore di ricerca in Proprietà Industriale

Il pegno sui diritti di proprietà intellettuale

AVV. MICHELA MAGGI

Principale operazione di garanzia che riguarda diritti di proprietà intellettuale:

PEGNO

Attraverso il pegno, un bene viene consegnato o viene posto nella esclusiva **DISPONIBILITA' DEL CREDITORE** da parte di un debitore o di un terzo come garanzia della restituzione di una somma di denaro o comunque dell'adempimento di una **OBBLIGAZIONE DI NATURA PECUNIARIA**.

Può essere utilizzato: (i) nell'ambito di **OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO**; (ii) per ogni genere di rapporto in cui vi sia una obbligatorietà garantita, cui corrisponda un credito in denaro

AVV. MICHELA MAGGI

Categorie di diritti di proprietà intellettuale

1) ASSET IP (DIRITTI)

- MARCHI
 - BREVETTI PER MODELLO E DISEGNO (DESIGN), O PER INVENZIONE O PER MODELLO DI UTILITA'
 - DIRITTI DI AUTORE: escluso per alcuni diritti
-

AVV. MICHELA MAGGI

Possono essere oggetto di garanzia e quindi anche di pegno altri diritti collegati o derivanti dai diritti di proprietà intellettuale:

- DIRITTI DI CREDITO
-

AVV. MICHELA MAGGI

Elementi essenziali per costituzione della garanzia:

1. Esistenza e validità di una obbligazione garantita di natura pecuniaria in relazione alla quale viene concessa la garanzia.
 2. Esistenza e validità dei beni e diritti concessi in garanzia
 3. Identificabilità dei beni o diritti
-

AVV. MICHELA MAGGI

FORMALITA' COSTITUTIVE

La forma della costituzione del pegno è quella propria del pegno di crediti (art. 2806 c.c.) «ed altri diritti», nonché ove richiamate espressamente le disposizioni relative al pegno di cose mobili.

La normativa codicistica fa salve le disposizioni delle leggi speciali. Si richiama l'art. 2806 c.c. che riguarda il pegno di crediti ed altri diritti

L'atto scritto deve contenere SUFFICIENTE INDICAZIONE DEL CREDITO E DELLA COSA CONCESSA IN PEGNO

AVV. MICHELA MAGGI

PUBBLICITA' DELL'ATTO: consente la opponibilità dell'atto a terzi – effetti dichiarativi

1.PER I MARCHI E BREVETTI REGISTRATI: TRASCRIZIONE NEI PUBBLICI REGISTRI

- Artt. 138 e 140 Codice Proprietà Industriale: devono essere resi pubblici mediante trascrizione gli atti che costituiscono diritti di garanzia con l'avvertenza che devono riguardare crediti in denaro
 - Modalità: DEPOSITO COPIA DELL'ATTO DI COSTITUZIONE CERTIFICATA CONFORME ALL'ORIGINALE PRESSO L'UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI. N.B.: può essere depositato anche un atto ricognitivo o riproduttivo
- +
- DOMANDA DI TRASCRIZIONE IN DUPLICE COPIA (anche una sola per più diritti)
-

AVV. MICHELA MAGGI

PARTICOLARITA' SUI MARCHI

SISTEMA ITALIANO: controverso se l'efficacia sia dichiarativa (a pena di onopponibilità ai terzi) o costitutiva (a pena di invalidità)

SISTEMA COMUNITARIO: la trascrizione ha efficacia costitutiva, quindi dove manca il pegno è inefficace

Due eccezioni:

1. Terzi che hanno acquisito diritti sul marchio dopo la costituzione del pegno ma ne erano a conoscenza

2. Terzi che abbiano acquisito il marchio comunitario o un diritto su di esso mediante trasferimento dell'impresa nella sua totalità o ogni altra successione a titolo universale

AVV. MICHELA MAGGI

2. PER I DIRITTI DI AUTORE MANCANO FORME DI TRASCRIZIONE IDONEE

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

MAGGILEGAL – STUDIO LEGALE

Piazza Liberty n. 8 - Milano

mmaggi@maggilegal.it

Copyright 2016 Michela Maggi – Vietato riprodurre totalmente o parzialmente o comunque utilizzare, senza il consenso dell'avv. Maggi, la presente presentazione